

IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Francesco Donato	presidente
Monica Mastrandrea	giudice
Teresa Maria Francioso	giudice-relatore

Visti gli atti del reclamo ex art. 12 l. 3/2012 proposto da:

FOGLIATO ANTONIO e FOGLIATO GIANFRANCO in proprio e quali legali rappresentanti della "SS FOGLIATO ANTONIO E GIANFRANCO" elettivamente domiciliati in Alba, Via Belli 12, presso lo studio dell'Avv. Walter Agnese che li rappresenta e difende con l'Avv. Franco Manassero e l'Avv. Caterina Manassero, giusta mandato a margine del ricorso del 21.6.2013;

avverso

il provvedimento del Tribunale di Asti del 21.10.2014 di rigetto dell'istanza di omologazione del piano di sovraindebitamento e di revoca del decreto del 13.3.2014 di fissazione dell'udienza per l'omologazione;

con la costituzione dei creditori oppositori

BANCA REGIONALE EUROPEA SpA con l'Avv. Marco Tucci; BANCA POPOLARE DI BERGAMO SpA con l'Avv. Marco Tucci; CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO con l'Avv. Savino Penè; UNICREDIT SPA con l'Avv. Angela Pasinetti e Carlo Pasquero; SECURITIZATION SERVICE SpA quale agente BNT Portfolio SPV Srl, con l'Avv. Giancarlo Paglietti; VENETO BANCA soc. coop per azioni con l'Avv. Marco Verdi;

dato atto della comparizione dalle parti alle udienze del 9.12.2014 e del 13.1.2015;

visti gli atti e i verbali del procedimento;

udita la relazione del giudice designato;

OSSERVA

che i ricorrenti hanno tempestivamente reclamato il provvedimento del 15.10.2014, depositato il 21.10.2014 con il quale il Tribunale di Asti, Dott. Perfetti, ha rigettato l'istanza di omologazione del piano proposto nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla l. n. 3 del 2012 e ha revocato il decreto del 13.3.2014 con il quale è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori e fissata l'udienza per la verifica del raggiungimento delle maggioranze e per l'omologazione dell'accordo;

TMP

che i motivi posti a fondamento del reclamo possono così riassumersi: 1) difetto di motivazione del provvedimento per non avere il Giudice considerato che nella procedura esecutiva immobiliare RGE 56/11 i beni sono stati aggiudicati al prezzo di €. 665.000,00, inferiore a quello di mercato; 2) errata valutazione in ordine al mancato computo dei crediti privilegiati nel *quorum* per il raggiungimento delle maggioranze; 3) illegittimità del provvedimento nella parte in cui accerta che il piano di sovraindebitamento si pone in violazione dello schema normativo quanto al trattamento proposto ai creditori privilegiati (per i quali sono previsti pagamenti a partire dal 2018 e fino al 2028); 4) natura ordinatoria e non perentoria del termine di moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati di cui all'art. 8, comma IV, l. 3/12; 5) illegittimità del sindacato nel merito sulla fattibilità del piano; 6) illegittimità del sindacato sull'art. 9 l. 3/12; 7) illegittimità del sindacato sul trattamento dei crediti tributari;

che tutti i motivi di gravame risultano infondati per le ragioni che si illustrano di seguito;

che, richiamato il piano proposto dai reclamanti nella procedura di sovraindebitamento -il cui contenuto è stato analiticamente illustrato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di omologazione (cfr. pagg. da 2 a 9) al quale *in parte qua* ci si riporta- risultano rilevanti ai fini della definizione del presente procedimento i seguenti elementi: a) previsione della moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati fino al 2018; b) previsione del pagamento a partire dal quinto anno di una *tranche* per €. 2.400.000,00, con raggiungimento su un arco di 15 anni dell'importo di €. 14.380.219,00, mediante autofinanziamento derivante dai flussi generali dalla gestione dell'impresa; c) previsione alternativa di finanza esterna che condurrebbe nel 2028 al pagamento integrale dei creditori;

che, in relazione ai motivi di reclamo sub 2, 3, 4, 6 e 7, come innanzi illustrati, attinenti al trattamento proposto ai creditori privilegiati e al computo dei relativi crediti ai fini della verifica del raggiungimento delle maggioranze non può che essere confermato il provvedimento reclamato. Infatti, va rilevato che ai sensi degli artt. 10 e 12 bis L. 3/2012, il Tribunale in sede di valutazione di ammissibilità della proposta è tenuto a verificare che la stessa soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 in modo che la proposta stessa possa essere inquadrata in una necessaria cornice di legittimità- oltre che meramente formale- anche sostanziale (tenendo conto dei principi enunciati dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1521/2013 con riferimento al concordato preventivo ma certamente estensibili alla procedura di sovraindebitamento, secondo cui il controllo sui presupposti di ammissibilità del concordato -nell'ambito del quale il margine di sindacato del giudice

sulla fattibilità del piano, non può essere stabilito in via generale e astratta, dovendosi tenere conto del contenuto della proposta e della sua idoneità a realizzare la causa concreta del concordato preventivo- è volto alla verifica circa la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili). Nel caso di specie, la proposta risulta formulata in assenza dei presupposti di legge relativamente al trattamento proposto ai creditori privilegiati. In particolare, per i crediti di natura privilegiata i ricorrenti hanno proposto una moratoria fino al 2018 e la successiva dilazione fino al 2028. In proposito, il Collegio ritiene che la moratoria in misura superiore a quella prevista dalla legge e il successivo pagamento dilazionato del credito privilegiato, proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, equivalga a una proposta di soddisfazione non integrale del credito privilegiato. Risulta, sul punto, del tutto priva di rilevanza la qualificazione del termine di moratoria quale termine ordinatorio o perentorio, atteso che non si tratta di un termine di natura processuale ma di un termine che ha natura sostanziale, attenendo ad una ipotesi di sospensione legale della scadenza delle obbligazioni, come correttamente ritenuto in dottrina. Pertanto, la previsione del pagamento dei creditori privilegiati mediante dilazione (fino a 15 anni) proposta successivamente al decorso dell'anno (che nella proposta viene esteso a 3 anni) di moratoria previsto dall'art. 8, comma 4, L 3/2012 determina l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di legge, da ravvisarsi nella sussistenza di modalità attuative della proposta incompatibili con norme inderogabili. Infatti, dal combinato disposto dall'art. 8, comma 4 e 11, comma 2, L 3/2012, nonché alla luce del principio generale della *par condicio creditorum* (cfr. art. 2741 c.c.), deve ritenersi non ammissibile la proposta tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 7, L 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'art. 8 L 3/2012) dei creditori privilegiati. Tale inammissibilità si ricava dai seguenti elementi: 1) tenore letterale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo a mente del quale "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,..., avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"; 2) esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo (che non si giustificerebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8 L 3/2012); 3) previsione del venir meno

della moratoria nell'ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione. Nel caso di specie, inoltre, risulta violato il principio generale di cui all'art. 2741 c.c. sull'ordine delle cause legittime di prelazione atteso che i crediti di natura privilegiata otterrebbero soddisfazione eguale e con tempistica coincidente a quella offerta ai creditori chirografari. Le considerazioni che precedono in ordine al trattamento dei crediti privilegiati valgono vuoi per i crediti di natura ipotecaria vuoi per i crediti tributari. Né gli uni né gli altri, d'altronde, hanno formato oggetto di accordi individuali che consentissero la soddisfazione non integrale (id est: la soddisfazione a seguito di moratoria ultralegale e di successiva dilazione). Al contrario, i creditori ipotecari hanno formulato contestazioni e si sono opposti all'omologazione dell'accordo. Infine, le considerazioni che precedono consentono di confermare il provvedimento impugnato anche con riferimento alle risultanze relative al raggiungimento delle maggioranze. Correttamente, infatti, il Giudice ha ritenuto che i crediti privilegiati fossero esclusi dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo. Del pari, il provvedimento reclamato ha correttamente statuito in ordine alla violazione dell'art. 9, comma 3 *quater*, l. 3/12, per l'omessa previsione nel piano di sovraindebitamento del computo agli interessi relativi ai crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca;

che in relazione ai motivi di reclamo sub. 5 e 1 (illegittimità del sindacato nel merito sulla fattibilità del piano e difetto di motivazione del provvedimento per non avere il Giudice considerato che nella procedura esecutiva immobiliare RGE 56/11 i beni sono stati aggiudicati al prezzo di €. 665.000,00, inferiore a quello di mercato) il Collegio non può che confermare il provvedimento impugnato. Infatti, il decreto reclamato ha rigettato l'istanza di omologazione vuoi per l'illegittimità della piano in quanto proposto in violazione delle norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, l. 3/2012, vuoi per il sindacato sull'alternativa liquidatoria riguardante i creditori che hanno contestato la convenienza dell'accordo ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. 3/2012. Del primo profilo si è detto innanzi, sul secondo profilo non può condividersi l'assunto dei reclamanti secondo cui il giudice avrebbe sindacato il merito della proposta. Infatti, come correttamente esposto dai creditori oppositori, il sindacato in sede di omologazione riguarda sia la legittimità formale che quella sostanziale del piano proposto, nonché in caso di contestazioni sulla convenienza dell'accordo (da parte dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 12, l. 3/12) la valutazione del grado di soddisfazione del credito in relazione all'alternativa liquidatoria. Nella fattispecie in esame il Giudice ha correttamente escluso la legittimità formale e sostanziale della proposta, ha ritenuto insussistente la fattibilità giuridica (per l'eccessiva aleatorietà del piano spalmato in un arco temporale troppo vasto) e ha, in forza delle

contestazioni sollevate dai creditori, legittimamente statuito in ordine alla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano proposto (nel quale il pagamento dei crediti avverrebbe sulla base di un autofinanziamento del tutto incerto in quanto derivante dalla gestione dell'impresa in un periodo di quindici anni, ovvero dalla liquidità proveniente dal finanziamento di un terzo, da erogarsi entro il 2028, senza che siano state fornite indicazioni puntuali in merito). Infine, devono ritenersi inammissibili le censure relative alle vicende specifiche (valore di stima dei beni, valore di realizzo, ecc) della procedura esecutiva immobiliare RGE 56/11, in quanto esulano dall'ambito del sindacato relativo al procedimento per sovraindebitamento;

che i creditori costituiti nel presente procedimento hanno chiesto la condanna dei reclamanti al pagamento delle spese processuali;

che l'integrale rigetto del reclamo determina la condanna dei reclamanti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore dei creditori costituiti;

P.Q.M.

visto l'articolo 12 l. 3/2012,

il Tribunale di Asti, in composizione Collegiale,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- Rigetta il reclamo;
 - Condanna i reclamanti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore dei creditori costituiti che liquida, per ciascuno, nella misura di €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori di legge;
 - Manda all'OCC di curare la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme del decreto di fissazione di udienza del 13.3.2014 del Tribunale di Asti, Dott. Perfetti;
- Si comunichi al reclamante e all'OCC.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale, 11.2.2015

Il Giudice relatore

Teresa Maria Francioso



Il presidente

Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 12 FEB 2015

IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE